

**Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — Wieland-Werke e a./Commissione**

(Causa T-11/05) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi in rame per la canalizzazione di impianti — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Violazione continuata e multiforme — Principio di legalità delle pene — Principio ne bis in idem — Ammende — Impatto concreto sul mercato — Dimensioni del mercato interessato — Durata della violazione — Circostanze attenuanti»)*

(2010/C 179/47)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrenti: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania); Buntmetall Amstetten GmbH (Amstetten, Austria), e Austria Buntmetall AG (Enzesfeld, Austria) (rappresentanti: avv.ti R. Bechtold e U. Soltesz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre ed É. Gippini Fournier, agenti, assistiti dall'avv. G. Eickstädt)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Huber e G. Kimberley, agenti)

**Oggetto**

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 — Tubi in rame per la canalizzazione di impianti), in secondo luogo, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della Commissione intesa all'aumento di tale importo.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione europea è respinta.
- 3) La Wieland-Werke AG, la Buntmetall Amstetten GmbH e la Austria Buntmetall AG sopporteranno le proprie spese ed il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.
- 4) La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.

5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 93 del 16.4.2005.

**Sentenza del Tribunale 19 maggio 2010 — IMI e a./Commissione**

(Causa T-18/05) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Settore dei tubi idrotermosanitari in rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Infrazione continuata e multiforme — Interruzione della partecipazione — Ammenda — Partecipazione limitata all'intesa»)*

(2010/C 179/48)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: IMI e a. (Birmingham, Warwickshire, Regno Unito), IMI Kynoch Ltd (Birmingham) e Yorkshire Copper Tube (Liverpool, Merseyside Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti M. Struys e D. Arts)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e S. Noë, agenti)

**Oggetto**

Da una parte, la domanda di annullamento dell'art. 1, lett. h) j), e dell'art. 2, lett. f), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E 1.38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), e, dall'altra, in subordine, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta con tale decisione alle ricorrenti

**Dispositivo**

- 1) L'art. 1, lett. h) j), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C(2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all'articolo 81 [CE] e all'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.069 — Tubi idrotermosanitari in rame), è annullato nella parte in cui riguarda il periodo dal 1° dicembre 1994 all'11 aprile 1996.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla IMI plc, alla IMI Kynoch Ltd e alla Yorkshire Copper Tube nell'art. 2, lett. f), della decisione C(2004) 2826 è fissato in EUR 38,556 milioni.